



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

VADEMECUM

RICHIESTA E RILASCIO COPIA ATTI E DOCUMENTI FASCICOLO PROCEDURE CONCORSUALI

MODALITA' DI PRESENTAZIONE ISTANZA

La consultazione degli atti e dei documenti del fascicolo della procedura concorsuale è, sempre, subordinata alla **presentazione** di una **specifico istanza (documento scritto)**, la quale deve essere formulata in modo da consentire non solo **l'identificazione dell'istante** e **degli atti che si intendano visionare**, ma anche la valutazione del **concreto interesse che ne giustifica la consultazione**, ai sensi della normativa di riferimento **(art. 90 L.F. ovvero art. 199 CCII)**

L'**istanza** deve essere presentata mediante **"depositato telematico"** nel fascicolo informatico della procedura **ovvero**, nel caso in cui ciò non fosse possibile, mediante PEC: fallimentare.tribunale.cagliari@giustiziacert.it

MODALITA' DI RILASCIO COPIE

La cancelleria provvederà – **via P.E.C.** – a comunicare **tempistica e modalità** di rilascio della documentazione richiesta, indicando anche **i diritti di cancelleria** da corrispondere che verranno determinati in base al T.U. Spese di Giustizia – D.P.R. 30.05.2002 n. 115
(Si vedano gli artt. 267- 274 e la sezione "Allegati n. 6 – 7 – 8")

NORMATIVA RIFERIMENTO

Articolo 199 fascicolo della procedura – C.C.I.I.

1. Con la pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale viene assegnato il domicilio digitale e viene formato il fascicolo informatico della procedura, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti e i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi nel fascicolo riservato.
2. I **componenti del comitato dei creditori** e il **debitore** possono prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti inseriti nel fascicolo, fatta eccezione per quelli di cui il giudice delegato ha ordinato la segretezza.
3. Gli **altri creditori** ed i **terzi** hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro **specifico ed attuale interesse**, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore.
4. I **creditori** possono prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, degli atti, dei documenti e dei provvedimenti del procedimento di accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale.

Articolo 90 Fascicolo della procedura L.F.

1. Immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento, il cancelliere forma un fascicolo, anche in modalità informatica, munito di indice, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti ed i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi separatamente.
2. Il **comitato dei creditori** e **ciascun suo componente** hanno diritto di prendere visione di qualunque atto o documento contenuti nel fascicolo.
Analogo diritto, con la sola eccezione della relazione del curatore e degli atti eventualmente riservati su disposizione del giudice delegato, spetta anche al **fallito**.
3. Gli **altri creditori** ed i **terzi** hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un **loro specifico ed attuale interesse**, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore.